



Procedura per domande di garanzia sussidiaria per l'assunzione delle spese per casi d'urgenza medica concernenti persone con domicilio o dimora fuori del Cantone dei Grigioni

1 Basi legali e direttive

- Art. 4, 5, 11, 13, 14, 21, 23, 30 e 33 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS; RS 851.1)

2 Domicilio o dimora fuori del Cantone dei Grigioni

Se una persona viene a trovarsi in una situazione di emergenza fuori del suo luogo di domicilio o di dimora abituale in Svizzera, deve esserle fornito l'aiuto necessario presso l'attuale luogo di dimora (art. 13 LAS). L'attuale luogo di dimora è il comune in cui dimora la persona nel bisogno o la persona che abbisogna di aiuto immediato. Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAS e l'art. 23 cpv. 1 LAS il Cantone di domicilio rimborsa al Cantone di dimora che assiste d'urgenza una persona nel bisogno le spese dell'assistenza necessaria in caso d'urgenza e di quella ulteriormente prestata su suo mandato nonché le spese di ritorno dell'assistito al proprio luogo di domicilio. In linea di principio il Cantone di dimora può fornire solamente aiuto immediato, ciò significa che l'aiuto deve essere oggettivo e urgente. Esso può fornire ulteriore aiuto solamente se il Cantone di dimora l'ha incaricato a farlo.

Secondo l'art. 30 LAS il Cantone di dimora che assiste d'urgenza una persona nel bisogno e chiede il rimborso delle spese al Cantone di domicilio o al Cantone di dimora determinante deve notificargli il caso assistenziale il più presto possibile. Poiché il primo passo è quello di chiarire se le spese non possano essere sostenute da terzi, può accadere che solo dopo un periodo di tempo considerevole si debba ricorrere all'aiuto sociale e si possa procedere a una notifica corrispondente. Al fine di semplificare e uniformare le i contatti tra i Cantoni e di ridurre l'onere amministrativo, il 1° aprile 2004 la direzione della COSAS ha emanato una raccomandazione. Secondo tale raccomandazione il Cantone di dimora deve presentare al Cantone di domicilio una notifica d'assistenza per casi di d'urgenza sulla base dell'art. 30 LAS solo se a seguito di un'urgenza risulta effettivamente necessario il sostegno da parte dell'aiuto sociale e vi è quindi un bisogno. Se si è in presenza di un caso d'urgenza medica, ma non è ancora chiaro chi debba assumersi le spese e se si debba ricorrere all'aiuto sociale, non è necessario presentare una notifica secondo l'art. 30 LAS.

Nella sentenza 137 V 143 del 30 marzo 2011 il Tribunale federale ha stabilito che il Cantone di dimora adempie in misura sufficiente il suo obbligo se è disponibile un attestato di carenza di beni. Ulteriori accertamenti competono invece al Cantone di domicilio.

L'obbligo d'assistenza spetta al comune politico in cui ha domicilio la persona nel bisogno. La persona nel bisogno ha il proprio domicilio nel comune nel quale dimora con l'intenzione di stabilirsi (art. 5 cpv. 1 e 2 LCAss). Per la costituzione e la fine del domicilio fanno stato i principi validi nei rapporti intercantionali secondo la legge federale (art. 6 LCAss).

3 Rivendicazione della domanda / inoltro della domanda

Il fornitore di prestazioni mediche inoltra all'Ufficio cantonale del servizio sociale dei Grigioni la notifica d'assistenza secondo l'art. 30 LAS mediante il [modulo "Notifica d'assistenza"](#). L'Ufficio cantonale del servizio sociale esamina la notifica d'assistenza e i documenti allegati e li inoltra al Cantone di domicilio.

4 Opposizione secondo l'art. 33 LAS

Una volta ricevuta la notifica d'assistenza, quest'ultima vincola il Cantone a cui è destinata a rimborsare le spese, se questo non presenta tempestivamente opposizione conformemente all'art. 33 LAS. Una dichiarazione di consenso o una garanzia da parte del Cantone competente per il rimborso non è quindi necessaria, anche se il Cantone deve sostenere tutte le spese per l'aiuto sociale.